

STATUTO

"Struttura comprensoriale ANCeSCAO di Forlì-Cesena APS"

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Art. 1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m. (in seguito anche denominato Codice del Terzo settore), un'associazione di promozione sociale denominata "Struttura Comprensoriale ANCeSCAO di Forlì-Cesena APS" (d'ora in avanti Struttura Comprensoriale), aderente all'Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani e Orti, in seguito denominata ANCeSCAO, associazione riconosciuta con Decreto del Ministero degli Interni n. 559/c 4749.12000 a(113) del 4 marzo 1994. Essa è costituita dai Soci, aderenti ad ANCeSCAO, che hanno sede nel territorio comprensoriale di riferimento.

Art. 2 PRINCIPI

La Struttura Comprensoriale nei suoi principi e nella sua attività si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, applica le norme del Codice Civile ed è Associazione di Promozione Sociale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 117/2017.

La Struttura Comprensoriale aderisce al Coordinamento Regionale ANCeSCAO Emilia-Romagna, di cui costituisce articolazione territoriale e livello di coordinamento, attenendosi alle sue finalità, alle norme statutarie ed ai deliberati del Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna.

Art. 3 SEDE – DURATA

La Struttura Comprensoriale ha sede in Forlì, via Missirini 2. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria, non costituisce modifica del presente Statuto. La durata della Struttura Comprensoriale è illimitata.

Art. 4 FINALITA'

La Struttura Comprensoriale rappresenta ANCeSCAO nel territorio provinciale, ai sensi dell'art. 13 Statuto Nazionale ANCeSCAO, e costituisce il raccordo funzionale fra i Centri di Promozione Sociale aderenti ad ANCeSCAO, costituiti nella Provincia di Forlì-Cesena, ed il Coordinamento Regionale, nonché con l'Associazione Nazionale.

La Struttura Comprensoriale è apolitica e non ha finalità di lucro; persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale, di sesso, come previsto dai principi fondamentali della Costituzione:

1. La promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
2. La ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
3. La partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
4. L'impegno del volontariato civile solidale;
5. La tutela del diritto alla salute, all'assistenza, alla cultura, alla dignità;
6. Il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti anche con le Istituzioni Pubbliche e le Associazioni volte a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti per gli anziani;
7. La non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
8. La promozione di una cultura positiva e attiva delle persone anziane;
9. L'osservatorio sociale ed il presidio sul territorio delle dinamiche conseguenti alle trasformazioni in atto nella società;
10. L'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo;

11. La promozione della cultura della legalità;
12. La beneficenza.

Per il perseguimento delle predette finalità La Struttura Comprensoriale svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale - come individuate ed elencate dalle lettere del comma 1, art. 5, D.Lgs. n. 117/2017 - avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al suddetto art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; ambientale e alla produzione ecologica

- valorizzazione della gestione delle zone ortive con particolare attenzione al rispetto ambientale e alla produzione ecologica, promozione della conduzione di orti in una nuova ottica di riordino ambientale da un lato e quale nuovo modo di produrre, ottimizzare e trasformare i prodotti dell'orto, promozione della istituzione di orti sociali come esperienza di qualità rispetto ai temi della integrazione sociale e delle relazioni interpersonali, salvaguardia della biodiversità e della valorizzazione del patrimonio ambientale;

- predisposizione e gestione strutture con spazi ambientali idonei allo svolgimento di attività compatibili con gli scopi sociali. In particolare per gli associati potrà allestire spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 117/2017;

- promozione delle pari opportunità e delle iniziative di auto-reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 della legge n. 53/2000;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L. 14 agosto 1991, n. 281;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, secondo quanto previsto dall'art. 7, D.Lgs. n. 117/2017 e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri ed i limiti previsti dall'art. 6, Codice del Terzo Settore. L'eventuale individuazione delle stesse sarà di competenza dell'Organo Direttivo.

La Struttura Comprensoriale coordina l'attività dei Centri di Promozione Sociale (così denominati indipendentemente dal loro inquadramento giuridico), aderenti ad ANCeSCAO, nel territorio della provincia di Forlì-Cesena, per favorire gli scambi di esperienze degli organismi di base e attuare attività e progetti di interesse delle comunità territoriali. Si fa carico di promuovere iniziative in collaborazione con le istituzioni locali, provinciali, il Forum del Terzo Settore, le organizzazioni e le associazioni che operano nel territorio provinciale.

La Struttura Comprensoriale promuove iniziative di formazione dei gruppi dirigenti dei Centri, di attività riconosciute essenziali o connesse per il raggiungimento dei fini statuari, anche in collaborazione con altre associazioni, enti, istituzioni e rappresentanti della società civile.

La Struttura Comprensoriale favorisce l'organizzazione di convegni ed iniziative che possano sviluppare e favorire la promozione della socializzazione e della solidarietà; promuove attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente elencate, anche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti di legge, secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio regionale.

Art. 5 SOCI

La Struttura Comprensoriale ha come soci i Centri aderenti ad ANCeSCAO nella provincia di Forlì-Cesena, sia costituiti sotto forma di APS che di altri enti del Terzo Settore, a condizione che il numero di questi ultimi non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero dei soci è illimitato. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 6 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Ciascun Centro, socio della struttura comprensoriale, deve corrispondere ad ANCeSCAO Nazionale il contributo associativo annuale, determinato in funzione del numero dei propri iscritti e sulla base della quota annualmente determinata dal Consiglio Nazionale. Il contributo associativo è versato all'Associazione Nazionale tramite la Struttura comprensoriale, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale stabilisce la quota parte di competenza dell'Associazione Nazionale e indica quella di competenza della Struttura comprensoriale.

Il contributo associativo è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Art. 7 AUTONOMIA

La Struttura Comprensoriale, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari di ANCeSCAO Nazionale, gode di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e gestisce liberamente la propria vita associativa.

Art. 8 VOLONTARIATO

Per la realizzazione delle proprie attività, la Struttura Comprensoriale si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dall'art. 17, Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dall'art. 36, Codice del Terzo settore. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Struttura comprensoriale soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Resta fermo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato.

La Struttura Comprensoriale assicura i volontari di cui si avvale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra la Struttura comprensoriale e le Amministrazioni Pubbliche.

Art. 9 ADESIONE

Per aderire alla Struttura Comprensoriale, i singoli Centri - pur conservando la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale - dovranno dichiarare con atto deliberativo dell'Assemblea dei soci, che sono mossi da spirito di solidarietà sociale e che ne accettano lo Statuto e ne condividono le finalità.

L'adesione alla Struttura Comprensoriale da parte dei Centri è deliberata dal Consiglio Provinciale ed è annuale.

Nel rispetto del disposto del comma 2, art. 35, CTS, la Struttura Comprensoriale non dispone limitazioni di alcun tipo in riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci; la Struttura Comprensoriale non prevede il diritto di trasferimento, a qualunque titolo, della quota associativa né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I Centri aderenti ad ANCESCAO sono liberi di fissare, oltre al costo della tessera, un contributo da richiedere ai propri soci.

Art. 10 REVOCA

L'adesione dei Centri aderenti alla Struttura Comprensoriale è revocata in caso di:

- Mancato pagamento, anche parziale, del contributo associativo;
- Per condotta dannosa e nociva nei confronti degli altri Centri, dei soci, delle strutture comprensoriali ANCESCAO;
- Per azioni, procedure, comportamenti non rispettosi o contrari alle finalità e agli scopi della Struttura Comprensoriale;
- Per mancato riconoscimento delle funzioni della Struttura Comprensoriale;
- Per delibera motivata del Consiglio Nazionale ANCESCAO.

Art. 11 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto:

- a partecipare alle assemblee generali tramite i delegati nominati dagli stessi Centri aderenti;
- di esprimere il proprio voto per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, per le modifiche statutarie, per l'approvazione dei regolamenti;
- di esprimere il proprio voto per l'elezione degli organi direttivi della Struttura comprensoriale nel rispetto delle previsioni del presente statuto;
- di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta con un preavviso di almeno 15 giorni. L'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede della Struttura comprensoriale con modalità tali da non intralciare la gestione sociale e durante gli orari indicati dalla Struttura comprensoriale. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in tale sede e saranno responsabili per i danni subiti dalla Struttura comprensoriale in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio dell'accesso.

Art. 12 RUOLO DELLA STRUTTURA COMPENSORIALE

La Struttura compensoriale costituisce il collegamento tra i Centri ed il Coordinamento Regionale e svolge i propri compiti con i contenuti e le modalità indicate dagli artt. 13 e 14 dello Statuto di ANCeSCAO Nazionale.

Collabora alla realizzazione dei deliberati emessi dagli organi statutari di ANCeSCAO Nazionale e rappresenta ANCeSCAO nei confronti delle istituzioni locali, del Forum del Terzo Settore e della Società civile.

La Struttura compensoriale ha la funzione di raccogliere le istanze e le sollecitazioni atte a promuovere iniziative che consentano lo sviluppo sociale ed organizzativo degli organismi aderenti.

A tal fine si adopera per incentivare attività di formazione e assistenza gestionale, fiscale, tributaria, nonché attuare metodi di comunicazione e divulgazione delle disposizioni normative, delle politiche e delle scelte sociali e solidali.

Art. 13 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio della Struttura compensoriale è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti alla Struttura medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio della Struttura compensoriale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

La Struttura compensoriale trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività rese a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Art. 14 UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità della Struttura compensoriale ai soci, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Struttura compensoriale ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali, statutariamente previste.

Art. 15 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento della Struttura compensoriale per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 16 SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

La Struttura compensoriale, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri,

e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Struttura comprensoriale e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Qualora la Struttura comprensoriale consegua entrate, comunque denominate, inferiori € 220.000,00 il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Provinciale, che provvede a depositarlo nella sede della Struttura comprensoriale almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea ordinaria indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il Bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Consiglio Provinciale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al Rendiconto per cassa.

ART. 17 ORGANI DELLA STRUTTURA COMPRESORIALE

Sono organi della Struttura comprensoriale:

- 1 L'Assemblea;
- 2 Il Consiglio Provinciale;
- 3 Il Presidente;
- 4 Il Tesoriere;
- 5 Il Segretario;
- 6 L'Organo di controllo, ove previsto;
- 7 Il Collegio dei Probiviri, ove previsto.

Art. 18 ASSEMBLEA

L'Assemblea è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione della Struttura comprensoriale.

È convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio; è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento della Struttura comprensoriale, o per l'assunzione di delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio dei Provinciale ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci aderenti in regola col pagamento del contributo associativo annuale.

L'Assemblea è composta dai delegati eletti dall'assemblea di ciascun Centro socio della Struttura comprensoriale, con potere di parola e di voto, in ragione di:

- ✓ 1 delegato per i Centri fino a 150 soci;
- ✓ 2 delegati per i Centri da 151 fino a 300 soci;
- ✓ 3 delegati per i Centri da 301 fino a 500 soci;
- ✓ 4 delegati per i Centri con più di 500 soci.

Possono partecipare all'assemblea in qualità di invitati, senza diritto di voto, i Consiglieri nazionali e regionali, il Collegio dei Probiviri e l'Organo di controllo, i componenti il Consiglio Provinciale, quando non eletti come delegati dai singoli Centri, e i Presidenti dei Centri aderenti, quando non eletti come delegati dai singoli Centri.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei delegati aventi diritto al voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei delegati presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei delegati presenti o rappresentati all'Assemblea, ove validamente costituita.

L'Assemblea straordinaria, convocata per le modifiche statutarie, in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei delegati aventi diritto al voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. In entrambi i casi la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida purché adottata col voto favorevole della maggioranza semplice dei delegati presenti o rappresentati all'Assemblea, ove validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione della Struttura comprensoriale è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei delegati aventi diritto al voto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i delegati di Centri iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro delegato mediante delega scritta, resa anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato può rappresentare in Assemblea, per delega, un solo altro delegato.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio Provinciale, con avviso da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede della Struttura comprensoriale o con altre forme di pubblicità (quali ad es. comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, fax, ecc.) almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è normalmente presieduta dal Presidente del Consiglio Provinciale o in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea provveda ad eleggere il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori. Di norma le votazioni sono per voto palese, tranne il caso in cui sia richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il 30% dei delegati presenti.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascrivere sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Provinciale presso la sede della Struttura comprensoriale.

Art. 19 I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

1. Elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali della Struttura comprensoriale;
2. Designa i rappresentanti della Struttura comprensoriale a far parte del Consiglio Regionale ANCESCAO;
3. Nomina i rappresentanti della Struttura comprensoriale a far parte del Consiglio Nazionale ANCESCAO;
4. Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
5. Approva i regolamenti dei lavori assembleari;
6. Effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
7. Delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione, scissione della Struttura comprensoriale;
8. Determina il numero dei componenti il Consiglio Provinciale;
9. Elegge ogni tre anni i membri del Consiglio Provinciale, che sarà formato da consiglieri in numero dispari, non inferiore a 5 e fino ad un massimo di 9, eletti fra i rappresentanti dei Centri aderenti;
10. Elegge e revoca l'Organo di controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;



11. Delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri;
12. Delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nel caso in cui non venga eletto il Collegio dei Probiviri;
13. Delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 20 IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Consiglio Provinciale è eletto dall'Assemblea nel numero di componenti da essa stabilito, tenuto conto del numero dei soci e sempre in numeri dispari.

E' l'organo di amministrazione, di direzione politica, gestionale e decisionale della Struttura comprensoriale e dura in carica tre anni.

E' composto dai componenti il Consiglio Provinciale, eletti dall'Assemblea della Struttura comprensoriale.

Possono partecipare in qualità di invitati senza diritto di voto, i Consiglieri Nazionali e Regionali, il Collegio dei Probiviri e l'Organo di controllo, nonché i Presidenti dei Centri aderenti alla Struttura comprensoriale.

Il Consiglio Provinciale elegge al proprio interno il Presidente della Struttura comprensoriale, il Vicepresidente ed il Vicepresidente vicario, laddove previsto dall'assemblea elettiva; provvede, inoltre, alla nomina del Tesoriere e del Segretario.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato, ogni qualvolta si manifesti la necessità, dal Presidente e, in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, almeno cinque giorni prima della riunione; in caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a due giorni. Il Consiglio Direttivo può essere convocato, in via straordinaria, anche su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi membri.

Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza assoluta dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti con voto palese, sempre che non sia richiesto il voto segreto dalla legge o dalla maggioranza dei componenti.

Ogni seduta del Consiglio Direttivo è redatto a cura del Segretario e del Presidente il verbale, che verrà trascritto nell'apposito registro. Ciascun componente il Consiglio Direttivo può richiedere copia dei verbali approvati.

I componenti del Consiglio Provinciale svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione ed escludendo comunque i rimborsi spese di tipo forfettario), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio Provinciale provvede alla sostituzione, nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nella impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Provinciale non procederà a nessuna



sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'Organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alle elezioni di un nuovo Consiglio Provinciale.

Art. 21 I COMPITI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Consiglio Provinciale ha i seguenti compiti:

1. E' investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Struttura Comprensoriale;
2. Convoca l'Assemblea;
3. Elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Vicepresidente vicario, laddove previsto dall'assemblea elettiva;
4. Nomina il Tesoriere ed il Segretario;
5. Propone modifiche allo Statuto;
6. Redige entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'anno precedente e il bilancio preventivo per l'anno in corso, da presentare all'Assemblea ordinaria per l'approvazione;
7. Delibera in merito all'adesione e alla cessazione dei Centri aderenti alla Struttura Comprensoriale;
8. Adotta i provvedimenti e svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto.

Alle sue riunioni il Consiglio Provinciale può invitare professionisti, consulenti, autorità ed i Presidenti delle associazioni aderenti.

Art. 22 PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica tre anni; è il legale rappresentante della Struttura comprensoriale a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- Presiede il Consiglio Provinciale;
- Sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dalla Struttura comprensoriale;
- Apre e chiude conti correnti bancari e postali;
- Nomina Avvocati e Procuratori nelle liti riguardanti la Struttura comprensoriale.

In caso di assenza o impedimento i suoi compiti vengono svolti dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Provinciale per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 23 – SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto col Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione della Struttura Comprensoriale e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Provinciale.

Art. 24 – TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica della Struttura Comprensoriale, secondo le direttive del Consiglio Provinciale. In particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Provinciale; ha il potere di operare sui conti correnti e depositi bancari inerenti alla Struttura Comprensoriale, in concerto e con firma congiunta con il Presidente; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Provinciale ai fini della sua formale presentazione, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci.

Art. 25 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto nel caso ricorrano i requisiti previsti dall'art. 30, Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Struttura comprensoriale e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Struttura comprensoriale e attesta che il bilancio sociale, nel caso sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo - purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale - può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e quindi:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio, ovvero il rendiconto, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio ovvero sul rendiconto, nei casi cui ne sia prevista la redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge al proprio interno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste dall'art. 2399 c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti, nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 26 COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

E' rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna della Struttura comprensoriale, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei soci al di fuori dei componenti del Consiglio, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio, della richiesta di ammissione a socio della Struttura comprensoriale, sulle decisioni di espulsione dei Soci, e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Proibiti costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'autorità giudiziaria ordinaria, in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede la Struttura comprensoriale.

Art. 27 GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 28 INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

L'appartenenza agli organi direttivi della Struttura comprensoriale è incompatibile con cariche esecutive in incarichi politici, amministrativi, decisionali ed esecutivi, in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende che abbiano rapporti di interesse commerciale o finanziario con la Struttura comprensoriale.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto nella prima seduta utile il Consiglio, che provvederà altresì alla relativa sostituzione.

Art. 29 SCIoglimento DELLA STRUTTURA COMPrensORIALE

Lo scioglimento della Struttura comprensoriale è deliberato dall'Assemblea straordinaria, validamente costituita ai sensi del precedente art. 18. La stessa Assemblea straordinaria elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere, deliberando anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 15.

Art. 30 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (ed in particolare la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni), e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 31 NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea. Resta inteso che:

a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione della Struttura comprensoriale nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o la Struttura comprensoriale vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo



una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

